



AVVISO PUBBLICO
RELATIVO
ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DA PARTE DELLE **PMI** E DEI **PICCOLI COMUNI**
PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER
DI PARTECIPAZIONE AI CORSI INSERITI
SUL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

INDICE

PREMESSA		2
Cap. 1 DEFINIZIONI		2
	a) Modello organizzativo	2
	b) Beneficiari del voucher formativo a catalogo	2
	c) Destinatari delle azioni	3
	d) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato	4
Cap. 2 CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA		4
	a) Catalogo dell'Offerta Formativa	4
Cap. 3 RISORSE DISPONIBILI		4
	a) Individuazione delle risorse per fonte di finanziamento	4
	b) Riduzioni di stanziamento	5
Cap. 4 PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE		5
	a) Presentazione delle domande da parte delle imprese/enti	5
	b) Documentazione di accompagnamento	5
	c) Valutazione delle domande	6
Cap. 5 PARTECIPAZIONE AI CORSI		6
	a) Condizioni generali per la partecipazione ai corsi	6
Cap. 6 INFORMATIVA		7
Allegato "A" - Criteri per la determinazione delle dimensioni aziendali - Allegato I al Reg. (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008		8

PREMESSA

Con il presente atto la Provincia di Torino, nell'esercizio delle funzioni in materia di formazione continua a domanda aziendale conferite con la D.G.R. n. 15-4882 del 21/12/2001 in applicazione della L.R. n. 44 del 26/04/2000, provvede a regolamentare, nel rispetto dell'Atto di Indirizzo regionale di cui alla D.G.R. n. 13-9531 del 2/09/2008, come modificata dalla D.G.R. n. 80-11047 del 16/03/2009, l'utilizzo delle risorse destinate ai lavoratori occupati, attribuite con D.D.R. n. 472 del 23/10/2008, a valere sui fondi POR FSE 2007-2013 Azione I.a.3.01, per l'assegnazione di voucher per la partecipazione alle attività formative inserite sul Catalogo dell'Offerta Formativa, approvato per il 2009 con D.D. n. 284-45193 del 27/11/2009, nonché sui futuri Cataloghi, approvati successivamente, a seguito dell'aggiornamento annuale previsto dalla D.G.P. n. 808-22659/2009.

CAP. 1 – DEFINIZIONI

1a) Modello organizzativo

Le azioni costituenti il sistema di Formazione Continua Individuale a iniziativa aziendale di cui in premessa sono destinate alle piccole e medie imprese localizzate in provincia di Torino e ai piccoli comuni della provincia che potranno aggiornare, qualificare o riqualificare i propri addetti attraverso la partecipazione a corsi scelti tra le opportunità presenti nel Catalogo dell'Offerta Formativa approvato con D.D. n. 284-45193/2009 e sui successivi Cataloghi, predisposti a seguito dell'aggiornamento annuale.

Alle PMI e ai piccoli comuni che intendano far partecipare i propri addetti a una o più attività comprese nel Catalogo dell'Offerta Formativa sono attribuiti voucher di partecipazione, per un valore massimo complessivo che, per ciascun lavoratore, non può essere superiore a € 3.000,00, nell'arco temporale 2009-2011, utilizzabili presso i soggetti erogatori titolari delle attività stesse a parziale copertura dei costi a esse relativi. Eventuali ulteriori limitazioni, nel numero massimo di voucher per impresa/ente o nell'importo massimo complessivo per impresa/ente, potranno essere definiti con successivi provvedimenti, al termine della prima fase di sperimentazione.

Per ogni attività formativa il voucher di partecipazione può coprire una quota, variabile a seconda della dimensione dell'impresa e delle caratteristiche del lavoratore destinatario, comunque non superiore all'80% del costo complessivo della stessa, indicato a catalogo.

Dopo la conclusione dell'attività formativa il soggetto erogatore della formazione può ottenere dalla Provincia di Torino il rimborso dell'importo corrispondente al valore dei voucher di partecipazione assegnati, attraverso la richiesta del datore di lavoro, ai lavoratori che abbiano preso parte all'attività medesima per almeno i 2/3 delle ore-corso o eventuali maggiori frazioni ove previste da specifiche disposizioni; la parte dei costi eccedente il voucher di partecipazione, non coperta dal valore dello stesso, è posta a carico del datore di lavoro e costituisce la propria quota di compartecipazione alle spese di formazione ai sensi del Reg. (CE) n. 800/08 del 6/08/2008 (artt. 38 e 39).

Il valore del voucher formativo a catalogo richiesto dal datore di lavoro per il proprio addetto non va in alcun modo a erodere l'importo massimo riferito ai voucher che ciascun lavoratore, di propria iniziativa, può richiedere ai sensi dell'Avviso ai lavoratori occupati, e viceversa.

1b) Beneficiari del voucher formativo a catalogo

Hanno titolo al voucher a catalogo, ai sensi del presente avviso, per la formazione dei propri addetti i seguenti operatori:

- le piccole e medie imprese e, in generale, i datori di lavoro a esse assimilabili (associazioni, fondazioni, studi professionali) localizzati in provincia di Torino;
- i comuni di piccole dimensioni, e le relative forme associative ex D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., della provincia di Torino.

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003, recepita dal Reg. CE n. 800/2008 del 06/08/2008 – Allegato I) in relazione al numero di addetti e alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da

imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva appartenenza a una delle suddette categorie è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato Regolamento (CE) n. 800/2008, così come riportato in allegato "A" al presente Avviso.

Con la definizione di "localizzato in provincia di Torino", si intende un datore di lavoro che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, abbia una o più unità locali in provincia di Torino.

Per piccoli comuni si intendono i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti.

Per poter effettuare la domanda di voucher formativo a catalogo, le imprese/enti che non siano ancora in possesso di un proprio codice anagrafico regionale devono richiederlo all'ufficio regionale a ciò preposto attraverso l'apposita procedura di autoinserimento (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>).

1c) Destinatari delle azioni

Sono destinatarie delle azioni di formazione continua individuale a iniziativa aziendale di cui al presente avviso le seguenti categorie di lavoratori di PMI (e datori di lavoro assimilabili) o piccoli comuni:

- a) lavoratori impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base;
- b) lavoratori impiegati in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche;
- c) quadri e dirigenti;
- d) agenti, lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato, nonché lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dal D.Lgs. 10/09/2003 n. 276;
- e) titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti;
- f) professionisti iscritti ai relativi albi.

Le attività formative alle quali partecipino lavoratori assunti con contratto di inserimento o di apprendistato possono integrare ma non sostituire l'intervento formativo obbligatorio previsto per tali lavoratori ai sensi dei rispettivi contratti.

Nell'ambito dei destinatari di cui alla tipologia d) "agenti", nei confronti dei quali l'operatore proponente abbia stipulato un contratto nelle forme previste dalle rispettive norme legislative di riferimento, alla voce "agenti" si intendono compresi i lavoratori di seguito elencati:

- agenti di commercio e/o rappresentanti;
- agenti di affari in mediazione;
- agenti di assicurazione e broker;
- agenti di prodotti finanziari.

Non sono inclusi tra i destinatari del voucher formativo a catalogo a iniziativa aziendale di cui al presente Avviso:

- i lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in mobilità;
- i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (qualora non siano professionisti iscritti ai relativi albi);
- il personale docente degli enti di formazione ex art.11 L.R. n. 63/95;
- i soci non dipendenti, gli amministratori (non contrattualizzati), i consiglieri di società/enti;
- i soci non lavoratori delle imprese cooperative (soci di capitale);
- i lavoratori impiegati presso unità locali localizzate al di fuori della Provincia di Torino.

Gli ulteriori gruppi di destinatari identificati nell'Atto di indirizzo regionale approvato con D.G.R. n. 35-8846/2008 e s.m.i. e non indicati nel presente sono oggetto di specifici avvisi.

1d) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato

In applicazione delle norme comunitarie per gli aiuti di stato e in particolare del Reg. (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 relativo agli aiuti per la formazione (artt. 38 e 39), qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti è tenuto a garantire la compartecipazione alle spese per una quota, definita in relazione alla propria dimensione e tenendo conto che i voucher formativi a catalogo sono identificabili tra gli interventi di formazione generale, non inferiore ai seguenti valori:

Medie imprese	30 %
Piccole e micro imprese	20 %

Fermo restando il limite minimo di cofinanziamento pari al 20%, le percentuali di compartecipazione sono ridotte del 10%, consentendo quindi anche alle medie imprese di cofinanziare al 20% invece che al 30%, quando il voucher sia destinato alla formazione dei soggetti svantaggiati di seguito indicati (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 1c):

- persone che non abbiano un impiego retribuito da almeno sei mesi;
- persone che non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- lavoratori che abbiano superato i cinquanta anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori con tasso di disparità di genere maggiore del 25% rispetto alla media nazionale;
- appartenenti a minoranze etniche che necessitano dello sviluppo delle proprie competenze linguistiche, formative o professionali per migliorare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile;
- lavoratori riconosciuti disabili ai sensi di legge;
- portatori di impedimenti accertati di tipo fisico, mentale o psichico.

I voucher formativi a catalogo di cui al presente Avviso non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune (cd. Clausola Deggendorf).

I piccoli comuni, che non sono destinatari delle disposizioni sopra richiamate in materia di aiuti di stato, devono comunque compartecipare ai costi della formazione pagando il 20% (o una percentuale maggiore in caso di voucher pro capite superiore a € 3.000,00) del costo del corso indicato a catalogo.

CAP. 2 – CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

2a) Catalogo dell'Offerta Formativa

Le PMI e i piccoli comuni, descritti al capitolo precedente, possono richiedere per i propri addetti l'attribuzione di uno o più voucher di partecipazione ai soli corsi previsti sul Catalogo dell'Offerta Formativa 2009 di cui alla determinazione n. 284-45193 del 27/11/2009, nonché sui successivi Cataloghi, approvati a seguito dell'aggiornamento annuale.

Il Catalogo dell'Offerta Formativa è consultabile sul sito internet della Provincia di Torino all'indirizzo http://www.provincia.torino.it/formazione/operatori/bandi/fc_individuale.

Cap. 3 - RISORSE DISPONIBILI

3a) Individuazione delle risorse per fonte di finanziamento

Le risorse dedicate alle azioni realizzate attraverso voucher formativi a catalogo ammontano inizialmente a complessivi € 1.456.247,49, provenienti dalla dotazione POR-FSE 2007-2013 - Azione I.a.3.

Tali somme potranno essere incrementate, con provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, qualora si determinino ulteriori disponibilità di risorse.

La Provincia attribuirà voucher di partecipazione fino a esaurimento delle risorse, fatte salve le scadenze indicate al successivo paragrafo 4a).

3b) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli organi comunitari, nazionali o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Provincia di Torino potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati al fine di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalla effettive disponibilità.

Cap. 4 – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

4a) Presentazione delle domande da parte delle imprese/enti

I datori di lavoro interessati, appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 1b), dovranno presentare la domanda per l'attribuzione di voucher di partecipazione per i propri addetti, appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 1c), redatta sulla modulistica predisposta dalla Provincia di Torino, direttamente presso gli operatori titolari dei corsi inseriti nel Catalogo Provinciale citato al precedente paragrafo 2a), i quali provvederanno a trasmettere tempestivamente la documentazione al Servizio Formazione Professionale della Provincia di Torino.

La domanda, in bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i., deve essere compilata esclusivamente utilizzando il modulo direttamente disponibile dalla procedura informatizzata e deve essere firmata in originale dal legale rappresentante/procuratore speciale della PMI o del piccolo comune richiedente.

Il modulo deve essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario e di ciascuno dei lavoratori per i quali l'impresa/ente richiede il voucher (nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati). Al fine della verifica della correttezza dei dati imputati nel sistema, deve inoltre essere allegata copia del codice fiscale dei lavoratori per i quali l'impresa/ente richiede il voucher.

Le richieste di attribuzione voucher devono pervenire al Servizio Formazione Professionale della Provincia di Torino entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del Catalogo annuale sul quale è stato individuato il corso da frequentare, scadenza indicata nell'atto di approvazione del Catalogo annuale stesso. Per quanto riguarda l'immediata operatività del presente avviso, la D.D. n. 284-45193/2009 fissa il termine di validità del Catalogo 2009 al 31/03/2010.

Per maggiori informazioni in merito ai corsi di formazione continua individuale i datori di lavoro interessati possono rivolgersi agli uffici provinciali che svolgono le attività di informazione e/o orientamento (URP, centri per l'impiego).

4b) Documentazione di accompagnamento

Le domande di assegnazione voucher delle PMI (o datori di lavoro assimilabili) devono obbligatoriamente essere accompagnate dalla dichiarazione prevista per l'accesso agli aiuti di stato ai sensi della L. n. 11/2005, art. 16 bis (clausola Deggendorf). Sul sito della Provincia di Torino è reso disponibile un modello fac-simile per la suddetta dichiarazione.

Per usufruire della riduzione del 10% della quota di cofinanziamento a proprio carico le medie imprese interessate devono produrre adeguata documentazione idonea a dimostrare che il lavoratore destinatario del voucher rientra tra i soggetti svantaggiati descritti al paragrafo 1d). In mancanza, il voucher di partecipazione del lavoratore della media impresa non potrà essere superiore al 70% del costo del corso indicato a catalogo.

La Provincia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria per l'assegnazione dei voucher.

4c) Valutazione delle domande

La valutazione delle domande avviene mediante verifica di ammissibilità in relazione alle disposizioni del presente avviso.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande:**

- pervenute al Servizio Formazione Professionale oltre le scadenze indicate al paragrafo 4a);
- non firmate dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa/ente o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (prive o con copia del documento di identità non in corso di validità del firmatario o prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo predisposto;
- presentate da operatori non appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 1b);
- riferite a destinatari non rientranti tra le categorie indicate al paragrafo 1c) (*);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la valutazione (*);
- riferite a corsi non presenti nel Catalogo Provinciale;
- riferite a lavoratori per la formazione dei quali l'impresa/ente abbia già usufruito di voucher per la quota massima di € 3.000,00 nel periodo 2009-2011(*);
- non corredate dalla dichiarazione prevista per l'accesso agli aiuti di stato ai sensi della L. n. 11/2005, art. 16 bis (solo per le PMI e datori di lavoro assimilabili);
- non corredate dalla documentazione (copia del documento di identità e del codice fiscale) riferita ai lavoratori per i quali l'impresa/ente richiede il voucher (*).

(*) se il difetto non riguarda tutti i lavoratori per i quali l'impresa/ente richiede il voucher, la domanda è respinta solo nella parte in cui non è conforme a quanto previsto nel presente Avviso ed è quindi da considerarsi parzialmente ammissibile.

Si considera inoltre inammissibile la domanda che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario e che mantengano visibile la parte corretta.

La Provincia di Torino, verificata l'ammissibilità delle domande, assegna i voucher di partecipazione e invia ai datori di lavoro la lettera di conferma di attribuzione del voucher.

Le domande ammissibili sono finanziate secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte del Servizio Formazione Professionale della Provincia di Torino, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun corso e fino a esaurimento delle risorse.

CAP. 5 – PARTECIPAZIONE AI CORSI

5a) Condizioni generali per la partecipazione ai corsi

L'impresa/ente a cui sia stato attribuito il voucher di partecipazione deve iscrivere al corso il lavoratore prescelto, identificato nella richiesta di attribuzione del voucher. Deve provvedere inoltre al versamento della propria quota di partecipazione prima della partenza del corso stesso. In caso contrario l'iscrizione non sarà ritenuta valida e il voucher di partecipazione revocato d'ufficio.

Il lavoratore destinatario del voucher è tenuto a frequentare regolarmente i corsi prescelti, nel rispetto delle comuni regole di comportamento e di partecipazione; in caso di gravi inadempienze, la Provincia può revocare il voucher di partecipazione.

Le condizioni generali per la realizzazione degli interventi da parte delle Agenzie Formative sono descritte al capitolo 5 del Bando per la presentazione delle proposte di corsi da inserire nel Catalogo dell'Offerta Formativa per la Formazione Continua Individuale, approvato con D.G.P. n. 808-22659/2009, e nelle disposizioni di dettaglio approvate con D.D. n. 283-44522/2009 (disponibili sul sito internet della Provincia di Torino all'indirizzo http://www.provincia.torino.it/formazione/operatori/bandi/fc_individuale).

Tutte le informazioni essenziali per la corretta e proficua partecipazione a ciascun corso sono contenute nel Patto Formativo consegnato dall'Agenzia all'allievo al momento dell'iscrizione.

CAP. 6 – INFORMATIVA

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente Bando e per tutti gli adempimenti connessi.

Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di procedere all'assegnazione e all'erogazione dei finanziamenti.

I dati raccolti sono conservati a cura dei Servizi competenti dell'Area Istruzione e Formazione Professionale e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Torino.

I responsabili del trattamento, in relazione alle rispettive competenze, sono i Dirigenti dei Servizi Formazione Professionale, Monitoraggio delle Attività di Formazione Professionale e Amministrazione e Controllo dell'Area, ai quali gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

ALLEGATO "A"
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI
Allegato I al Reg. (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

- Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
- Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;

- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.